CONFCOOPERATIVE
FEDERSOLIDARIETÀ
Sardegna

Cagliari, 9 marzo 2018

Prot. n. 488

All'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

san.assessore@regione.sardegna.it

san.assessore@pec.regione.sardegna.it

al Direttore Generale della Sanità

sanita@regione.sardegna.it

san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Per conoscenza

Anci Sardegna

protocollo@ancisardegna.it

ancisardegna@pec.it

Loro sedi

Oggetto: chiarimenti sull'applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 2166 e del MIUR n. 467 del 27/02/2018

Premesso che la Circolare 2166 del Ministero della Salute e del MIUR n. 467 del 27/02/2018 avente per oggetto: "*indicazioni operative per l'attuazione dell'art .18 ter Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n° 148, convertito, con modificazione, dalla legge 4 dicembre 2017, n° 172 e per l'attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n°73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n° 119, per gli anni scolastici - calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019*", inviata alle scuole prevede due modalità differenti di adempimenti che devono eseguire i dirigenti scolastici e/o i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale delle scuole private non paritarie al fine di rendere operativa la legge sopra indicata.

Le modalità sono differenti a seconda della circostanza se le Regioni hanno aderito o meno all'anagrafe vaccinale.

Per la Regione Sardegna si chiedono chiarimenti sulle modalità applicative della Circolare del Ministero della Sanità e del MIUR, atteso che la Regione Sardegna ha aderito all'anagrafe vaccinale ma la stessa non è operativa. Pertanto, non si sa quali siano le modalità da applicare nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari del minore non abbiano adempiuto a depositare attestazione vaccinale, entro il 10.03.2018, essendo differenti le modalità di esecuzione della legge vaccinale.

Invero, la Circolare prevede: "***nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tuttori/affidatari del minore mediante comunicazione formale del dirigente scolastico ovvero del responsabile del servizio educativo, adeguatamente motivata",*** in quanto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Testo Coordinato del Decreto Legge 7 giugno 2017, n.73 che prevede che: 2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, **e' segnalata, entro i successivi dieci giorni**, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, **all'azienda sanitaria locale** che, **qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia**

gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4.

L'art.1 comma 4 prevede: in caso di **mancata osservanza dell'obbligo vaccinale** di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per **l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. A***ll'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.***

Inoltre, dalla lettura della legge 4 dicembre 2017, n° 172 e per l'attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n°73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n° 119, per gli anni scolastici - calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019 e della successiva Circolare MIUR n. 467 del 27/02/2018 emerge che la normativa succitata demanda ai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale delle scuole private non paritarie **solo la raccolta delle attestazioni che le famiglie devono produrre e il conseguente invio alla ASSL di competenze per i successivi provvedimenti da adottare.**

Pertanto, rimane il dubbio se sulla base della sola Circolare i dirigenti scolastici e/o responsabili dei servizi educativi per l'infanzia possano provvedere all'allontanamento del minore, come indicato dal Ministero della Sanità e dal MIUR, nella su citata Circolare, in quanto dalla normativa sopra indicata, l'unico obbligo è quello della raccolta delle attestazioni e il conseguente invio alle ASSL di competenza per i successivi provvedimenti da adottare.
Sulla base di quanto su esposto si chiedono indicazioni in merito, per non incorrere in atti non dovuti perseguibili in sede penale e civile e nelle more del chiarimento si sospende l'applicazione dell'allontanamento del minore al fine di evitare in incorrere in atti non legittimi.

Cordialmente

Il Presidente
Francesco Sanna

Il Coordinatore
Antonello Pili

CONFCOOPERATIVE
Federsolidarietà Sardegna
Piazza Salento, 5 - 09127 Cagliari
Telefono 070402278
e-mail: federsolidarieta.sar@confcooperative.it